

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ	
Servizio commercio	s.commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5144 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

prot. n. **37999/A- /LETT** Cl.:**COM.4.8**

Al Comune di

riferimento: **prot. 8902 dd. 22/09/2011**

allegato

Trieste, **5 ottobre 2011**

Oggetto: LR 29/2005, articolo 68, comma 4 : possibilità di somministrare bevande con contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume nelle sagre.

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato richiesto se sia possibile somministrare, specificatamente nelle sagre dove si tengono intrattenimenti musicali a carattere non prevalente, bevande super alcoliche, ossia con un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, stante la prescrizione di cui all'articolo 68, comma 4, della legge regionale n. 29/2005.

Si premette che la richiamata disposizione della legge regionale n. 29/2005 è sostanzialmente riproduttiva del divieto contenuto nell'articolo 5, comma 2, della legge n. 287/1991: *<<La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non e' consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, strutture culturali e fieristiche, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, scuole, ospedali e case di cura, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.>>*.

Il divieto in oggetto è stato ritenuto afferente *<<la materia dell'ordine e della sicurezza pubblica>>* (TAR Puglia, Lecce, sez. I, sentenza n. 372/2007), poiché mirante a prevenire situazioni di incolumità e pericolosità generali, ed al medesimo, pertanto, va data una lettura nel senso dell'estensione più ampia possibile ai fini della sua applicazione.

Come, infatti, sostenuto nella risoluzione MiSE n. 501907 dd. 13/2/2002, tale divieto *<<ha una portata generale e mira ad impedire che, in occasione di eventi di particolare attrazione, l'atmosfera di euforia dovuta al grande afflusso di pubblico o allo svolgersi di una competizione sportiva, favorisca, in combinazione con il consumo di sostanze alcoliche, stati di eccitazione generalizzati che potrebbero essere causa di disordini con conseguenze per l'incolumità fisica dei partecipanti>>*.

Comunque, anche a prescindere dalle argomentazioni interpretative di ordine sistematico, è la stessa lettera della disposizione di cui all'articolo 68, comma 4, della

legge regionale n. 29/2005 a vietare la somministrazione delle bevande superalcoliche negli esercizi operanti, tra l'altro, nell'ambito di <<complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, **e simili luoghi di convegno**>>, inglobando, il richiamo testuale ai <<simili luoghi di convegno>>, anche la fattispecie della sagra in cui l'intrattenimento musicale non abbia carattere prevalente: sul punto, ci si riallaccia alla analoga risoluzione del MinInterno n. 557/PAS.14556.13500(18) dd. 28 ottobre 2008, dove è stato chiarito che l'intrattenimento, oggetto della disciplina di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 117/2007 (convertito nella legge n. 169/2007), <<è quello che viene svolto con qualsiasi modalità>>, pertanto anche in maniera non prevalente e non imprenditoriale.

Per completezza, si segnala che sempre ai sensi della legge regionale n. 29/2005, articolo 47, commi 5 e 6 <<**5.** Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635¹ (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modifiche. **6.** In deroga a quanto previsto al comma 5, e' consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, soltanto nelle fiere.>>².

Cordiali saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE
- dott. Terzo UNTERWEGER - VIANI -

Responsabili dell'istruttoria: *Bracale Riccardo (disciplina del commercio)*
tel. 040 3775221
e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it

¹ Il richiamato articolo 176, comma 1, recita: <<Agli effetti dell'articolo 86 della legge (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'articolo 89 della legge (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), ed a litri 0,33 per le altre>>.

² In proposito, si rinvia alla nota DCAP prot. n. 17433/PROD.COMM dd. 15 luglio 2009, consultabile sul sito (macroarea: *Aree pubbliche*; file: *Aree pubbliche vendita e somministrazione di bevande alcoliche* [15.7.09]): <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/AT4/ARG3/FOGLIA14/>